

l'intervento di un curatore per parte dell'immediato successore da eleggersi dal tribunale e con citazione di colui che al tempo della divisione sarebbe successore immediato quando sia noto, e quando non sia noto con citazione per mezzo di proclami.»

Ed ecco una sesta conferma del definitivo svincolamento dei beni fedecommissari, ecco la comprova patente dell'attuale attribuzione della metà della proprietà al successore immediato, del quale la legge determina il modo di rappresentanza finchè è incerta la sua persona.

Premesse queste considerazioni, confesserò di non poter comprendere quale razza di parità si pretenda di stabilire fra i fedecommissi che furono limitati a due generazioni, ma che esistono tuttora in Piemonte, e quelli che da 52 e più anni hanno cessato di esistere in Liguria, sia che questa si riferisca alla decisione adottata dalla Camera in proposito all'articolo 5 del progetto, sia che si riferisca alla parità delle circostanze e degli antecedenti ai quali si deve provvedere. Neppure so intendere come gli oppositori prevedano liti future in Liguria per l'attivazione della presente legge. Forse che la legge attuale ristabilisce i fedecommissi colà dove, come in Liguria, più non esistono? In che, di grazia, sarà colla legge presente intaccata la costante giurisprudenza che venne allegata ieri dallo stesso onorevole mio contraddittore Torre?

Io non insisterò maggiormente sul tenore della giurisprudenza, essendo questa parte già stata sviluppata dall'onorevole preopinante avvocato Bunico; riporterò le mie osservazioni semplicemente sul punto che, stante i fatti relativi a questa materia, sui quali si basano i nostri stessi contraddittori, ne viene nel modo più certo esclusa la sostanza del vincolo fedecommissario.

Infatti in Liguria venne introdotta tutta la legislazione francese, e colla legislazione francese in complesso venne naturalmente introdotta anche la parte svincolativa dei fedecommissi; se i fedecommissi avessero esistito in Liguria, è certo che coll'attuazione della legge francese avrebbero cessato di esistere; queste svincolazioni non potevano poi più cessare, perchè in Liguria non cessò mai di esistere la legislazione francese, se non quando fu attuato il Codice civile.

Dunque se questi fedecommissi avessero esistito e non fossero stati soppressi dalla legge del 1799, sarebbero certamente rimasti soppressi dalla legge francese; allora come potrebbe in questo momento esistere ancora la metà vincolata? Questa certamente non potrebbe sicuramente sussistere, perchè l'avrebbe distrutta la legge francese.

Questo dunque prova, come io diceva, che vennero costantemente riguardati non come fedecommissi, ma come beni liberi e semplicemente soggetti ad un diritto d'usufrutto a favore dell'attuale possessore, e vincolato per la proprietà a favore del successore immediato.

Questo argomento non potrebbe essere distrutto se non per il fatto che in Liguria fosse stata attivata la legge che venne pure attivata in Piemonte, colla quale vennero richiamati in vigore i fedecommissi.

Ma questa legge non venne pubblicata in Liguria, e se colà fosse stata attivata, allora gli onorevoli nostri contraddittori, quando vollero determinare la natura della trasmissione dei beni vincolati, non si sarebbero riportati alla legge del 1799, ma bensì si sarebbero riportati alle tavole testamentarie, colle quali il fedecommissario venne stabilito, perchè, se fossero stati richiamati in vigore i fedecommissi, bisognerebbe ritornare alla sorgente del fedecommissario, del vincolo medesimo e non alla legge.

Dunque dalle espresse disposizioni della legge, e dalla giurisprudenza, e dalle stesse asserzioni dei nostri avversari, risulta incontestabilmente che la sostanza del vincolo fedecommissario in Liguria cessò pienamente di esistere, e si considerò sempre come estinta.

Ho inteso menare scalpore dai contraddittori per le parole del signor guardasigilli, quando disse che si tratta di togliere all'immediato successore il diritto che ha già acquistato.

Confesserò che questa asserzione in quel momento parve anche a me inesatta, ma meglio pensandovi sopra, ho trovato che è esattissima; infatti, se chi acquista un diritto condizionato, nessuno può revocare in dubbio che abbia condizionatamente acquistato tale diritto, non si può neppure revocare in dubbio che la metà della proprietà dei fedecommissi antichi sia da gran tempo, sotto la condizione sospensiva della sopravvivenza dell'attuale possessore, attribuita *ipso facto* dalla legge ai successori immediati. Se non che si insiste sulla circostanza dell'inconveniente che i beni così vincolati sono sottratti alla libera trasmissione.

A questa obbiezione due risposte. La prima, che a questo inconveniente è già in gran parte provvisto dalla legge 8 e 17 maggio 1799, che indica il modo di legittima rappresentanza del successore immediato, onde se ne prevalga chi voglia agire col medesimo.

La seconda è che questo inconveniente sino ad un certo punto è inevitabile nella condizione dell'estensione del diritto attribuito ai proprietari in tutte le legislazioni delle nazioni incivilite del mondo. Infatti in tutte le legislazioni è permesso ad un testatario di lasciare la proprietà ad uno e l'usufrutto ad un altro; d'istituire un erede sotto condizione sospensiva, e d'istituire uno o più eredi quando la condizione sospensiva non si verifichi a favore del medesimo. Il nostro Codice lo dichiara espressamente all'articolo 882, che ebbi l'onore di leggere ieri alla Camera.

Ciò premesso, o bisogna cadere nell'assurdo di distruggere un fatto quando è conseguenza della legge, e di convalidarlo quando è conseguenza della volontà dell'uomo, o bisogna limitare la estensione del diritto di proprietà, quale è generalmente riconosciuto, per distruggerli entrambi; in questo secondo caso, per non tediare ulteriormente la Camera, inviterò solamente i miei contraddittori a riflettere se l'attuale momento sembri loro opportuno per intaccare l'integrità di uno dei diritti fondamentali dell'ordine sociale, e se gli inconvenienti che nascerebbero da ciò non sarebbero di gran lunga maggiori di quelli che si ha in vista di evitare.

Io quindi conchiudo perchè l'emendamento Torre e Cabella sia rigettato, e perchè sia adottato invece quello dell'onorevole deputato Bunico.

SINEO. I discorsi dei preopinanti hanno provato che si tratta qui di una questione grave che può dar luogo ad una seria discussione. Si tratta d'interpretare leggi che non sono conosciute da tutti i membri di questa Camera, perchè proprie soltanto della Liguria. Si tratta di esaminare gli effetti di quelle leggi e bisogna evitare di ledere i diritti acquistati. Bramiamo sicuramente tutti di fondare il nostro voto sopra una matura cognizione di causa. Le spiegazioni che dovremmo chiamare ci potrebbero condurre a lungo. Intanto non potremmo passare alla discussione di altre leggi che hanno un carattere d'urgenza.

Io proporrei che si rimandasse quest'emendamento alla Commissione, la quale ci potrà illuminare con uno studiato rapporto.

FARINA. Io non mi oppongo.